

RIPARTIZIONE DEL COSTO ANNUO DEL PERSONALE PER AREA CONTRATTUALE E VOCE DI COSTO

Anno 1998	Area contrattuale					Totale
	A	B	C	D	Dirigenti	
Monte salari	53.067.456	-	190.579.728	-	-	243.647.184
Stipendi + contribuzione prev.li a carico lavoratori	58.188.000	-	208.969.000	-	-	267.157.000
Contribuzione prev.le a carico del datore di lavoro	14.718.000	-	52.033.000	-	-	66.751.000
Totale costo del personale	78.906.000	-	261.002.000	-	-	339.908.000

Anno 1999	Area contrattuale					Totale
	A	B	C	D	Dirigenti	
Monte salari	85.440.720	104.004.480	187.723.344	-	91.971.552	469.140.096
Stipendi + contribuzione prev.li a carico lavoratori	93.685.000	114.040.000	205.837.000	-	100.846.000	514.408.000
Contribuzione prev.le a carico del datore di lavoro	22.297.000	27.142.000	48.989.000	-	24.476.000	122.904.000
Totale costo del personale	115.982.000	141.182.000	254.826.000	-	125.322.000	637.312.000

Anno 2000	Area contrattuale					Totale
	A	B	C	D	Dirigenti	
Monte salari	118.228.032	196.488.576	150.321.312	90.000.720	163.989.456	719.028.096
Stipendi + contribuzione prev.li a carico lavoratori	129.636.000	215.448.000	164.826.000	98.685.000	179.813.000	788.408.000
Contribuzione prev.le a carico del datore di lavoro	31.113.000	51.708.000	39.558.000	23.684.000	45.033.000	191.096.000
Totale costo del personale	160.749.000	267.156.000	204.384.000	122.369.000	224.846.000	979.504.000

6. La disciplina contabile e la vigilanza ministeriale

Nel presupposto che la disciplina in materia si conforma a quella civilistica e ai principi contabili di larga accettazione, in quanto compatibili con la natura previdenziale dell'attività della Fondazione, il regolamento, deliberato il 28 aprile 2000, contiene i principi contabili di riferimento e i criteri generali per la formazione del bilancio di esercizio e la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

È statuito in proposito il principio di competenza economica, onde i proventi e i costi concorrono alla formazione del reddito di esercizio nel periodo in cui si manifestano, indipendentemente dal momento del pagamento o dell'incasso. Le rilevazioni contabili sono articolate su un sistema di contabilità sia generale che analitica: quanto alla prima, ne è fondamento un elenco dei conti, tra loro collegati, aventi una struttura articolata in funzione della redazione del bilancio di esercizio, di quello di previsione e delle altre esigenze di carattere amministrativo.

La contabilità analitica è diretta a consentire la valutazione di costi, spese e ricavi effettivamente realizzati alla fine dell'esercizio per ciascuna area funzionale.

La gestione dell'Ente deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia e deve garantire l'equilibrio economico-finanziario, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lvo 509/94.

Il bilancio preventivo annuale (l'esercizio contabile decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre) – strumento autorizzativo e programmatico – è costituito:

- 1) dal conto economico previsionale;
- 2) dal preventivo finanziario articolato in:

- piano delle fonti e degli impieghi;
- piano dei flussi di cassa.

3) dal piano di impiego dei fondi disponibili.

Esso deve essere corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione, da una relazione del Collegio dei Sindaci, da un organigramma del personale e dagli elaborati contabili atti a conferire chiarezza alle poste del bilancio.

Il bilancio di esercizio costituisce lo strumento informativo gestionale dell'Ente e fornisce una periodica conoscenza, secondo corretti principi contabili, del risultato economico dell'esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti economici positivi e negativi e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Esso è redatto nel rispetto dei principi di cui agli artt 2423, 2423 bis, 2426 del codice civile e dei principi contabili elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commerciali e dei ragionieri.

Detto bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato da apposita relazione sulla gestione, dalla relazione dei sindaci, dalla relazione di certificazione e dal rendiconto finanziario, oltre i documenti utili e necessari.

Ciò in coerenza con l'art. 19 dello statuto, ove è previsto che il rendiconto annuale sia sottoposto a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del D.Lvo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

I bilanci di previsione, come emerge anche dal prospetto che segue, relativi agli esercizi considerati, sono stati approvati dal Consiglio di indirizzo generale,

rispettivamente in data 30 ottobre 1998 e 29 ottobre 1999, mentre quello relativo al 1998 è stato approvato dal Comitato provvisorio il 5 febbraio 1998.

Per quanto attiene ai conti consuntivi, corredati anche dalla relazione di certificazione rilasciata da una società di revisione, per gli esercizi in esame, sono stati approvati, rispettivamente, in data 18 maggio 2000 e 25 maggio 2001, mentre quello relativo al 1998, comprendente il periodo 15 settembre 1997 (data di costituzione)/31 dicembre 1998, è stato approvato il 29 aprile 1999 .

Sugli anzidetti documenti contabili è stato espresso sostanziale parere favorevole dal Collegio sindacale, rispettivamente, in data 28 aprile 1999, 10/11 maggio 2000 e 15 maggio 2001.

DELIBERAZIONI ED APPROVAZIONI BILANCI

PREVENTIVI	Consiglio indirizzo generale	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Ministero del tesoro bilancio e programmazione economica	Ministero del lavoro e della previdenza sociale
1998	(*) 05/02/98	(*) 05/02/98	04/02/98	116042-8/3/98	30500-13/03/98
1999	30/10/98	30/09/98	13/10/98	206245-23/11/98	32456-09/12/98
2000	29/10/99	29/09/99	07/10/99	207354-22/12/99	32494-30/12/99
CONSUNTIVI					
1998	v.n.9- 29/4/99	28/04/99	28/04/99	147082-28/5/99	31258-5/7/99
1999	18/05/00	28/04/00	10-11/05/00	44946-15/7/00	-
2000	25/05/01	27/04/01	15/05/01	71228	24/07/01

(*) Data di approvazione dal Comitato provvisorio

Per quanto concerne la vigilanza, in disparte la considerazione che, in più parti dello statuto e del regolamento è fatta menzione testuale dei "Ministeri vigilanti", in particolare l'art. 7 dello statuto prevede espressamente, al comma 7, che le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e regolamentari siano sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

È prevista la trasmissione, a detto Ministero, anche delle deliberazioni riguardanti le direttive e gli obiettivi generali della previdenza della categoria, i criteri generali di investimento e disinvestimento, il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione e il bilancio tecnico-attuariale.

Inoltre, il successivo art. 9 dello Statuto prevede che le deliberazioni concernenti i provvedimenti, necessari ad assicurare l'equilibrio economico finanziario, siano sottoposti all'approvazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Tesoro mentre a questi ultimi vanno trasmesse le deliberazioni riguardanti i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile.

Per quanto concerne la vigilanza, i Ministeri del Lavoro e del Tesoro non hanno fatto mancare le loro osservazioni sui documenti contabili più importanti della gestione dell'ente.

7. Gli iscritti

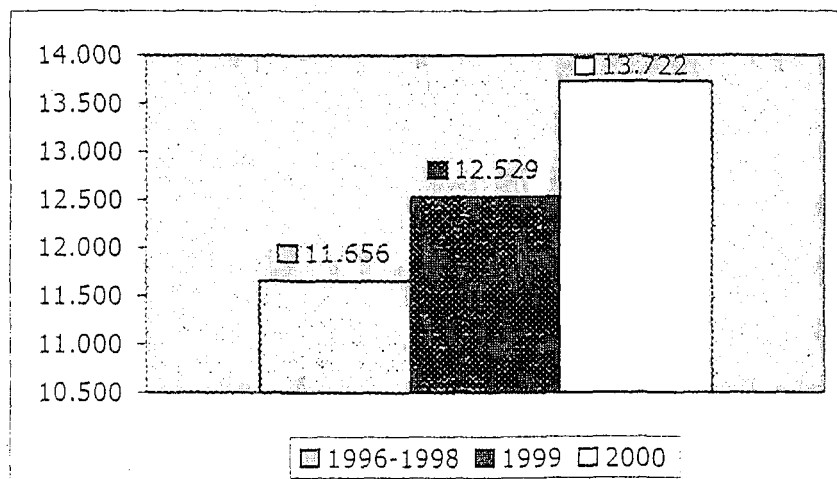
Sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali, esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale ancorché svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

L'iscrizione all'Ente è, invece, facoltativa per gli iscritti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data dell'1 gennaio 1996.

Nel prospetto che segue si evidenzia l'andamento delle iscrizioni nel periodo in riferimento.

NUMERO DI ISCRITTI

1996-1998	1999	2000
11.656	12.529	13.722



Non senza considerare la costante crescita del numero degli iscritti.

Infatti, rispetto al 31 dicembre 1998, il numero degli stessi, al 30 aprile del 2000, si è incrementato di 1.371 unità (in totale 13.027 contro 11.656) pari a un aumento percentuale di quasi il 12%.

Interessante, poi, in termini prospettici, l'esame della distribuzione per fasce d'età dei nuovi iscritti: le nuove adesioni, 852 durante il 1999, sono prevalentemente giovani e il 77% del totale riguarda nuovi iscritti di età inferiore a 45 anni.

8. La contribuzione

8.1. La contribuzione soggettiva obbligatoria

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10 per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo, ancorché prodotto in forma associata per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi, relativo all'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Peraltro, è stato previsto che detto reddito, per l'anno 1996, non può essere superiore all'importo di lire 132.000.000, e sarà annualmente e automaticamente rivalutato.

Infine, il contributo minimo soggettivo obbligatorio, per detto anno, è, in ogni caso, di lire 1.500.000.

8.2. La contribuzione integrativa

Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale, pari al 2% su tutti i corrispettivi lordi che concorrano a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare.

Le percentuali e i contributi obbligatori potranno essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e la prescrizione di quanto dovuto interviene con il decorso di cinque anni.

8.3. *La contribuzione volontaria*

L'iscritto all'Ente, qualora cessi l'attività professionale, che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione, prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il versamento dei contributi all'Ente.

Detta facoltà, peraltro, è concessa a condizione che sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e possa essere fatto valere almeno un contributo soggettivo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre contributi soggettivi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

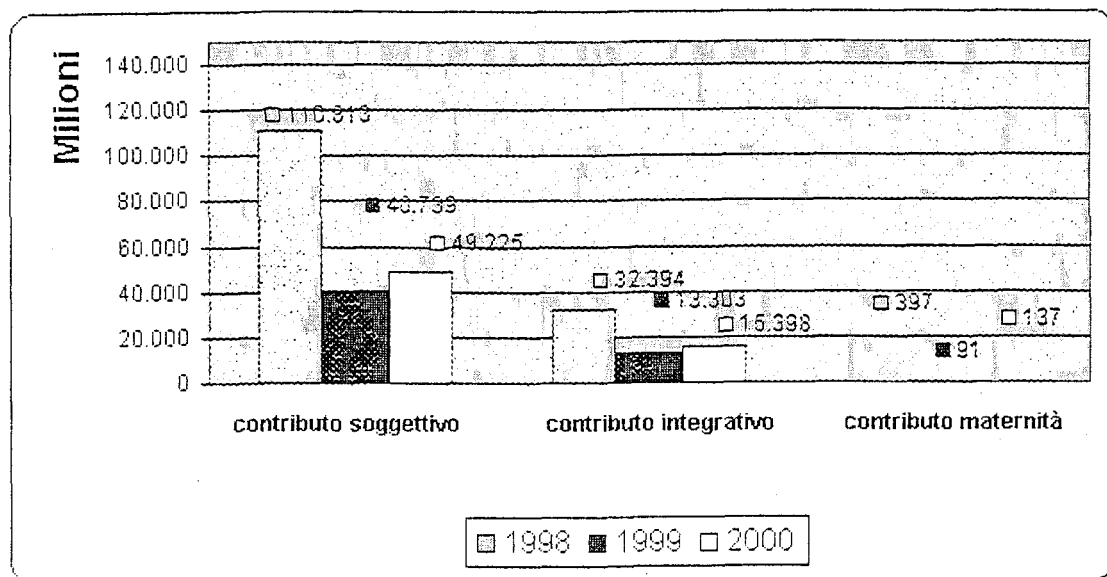
L'iscritto, infine, ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno d'iscrizione all'Albo professionale, purché possa fare valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione alla gestione.

Nei prospetti che seguono viene indicato, per ciascuna tipologia, l'andamento della contribuzione.

	1998 (*)	1999	2000	TOTALE
Contributo soggettivo (**)	110.813.392.690	40.739.136.667	49.224.625.000	200.777.154.357
Contributo integrativo	32.393.742.727	13.302.903.333	15.397.980.000	61.094.626.060
Contributo maternità	396.916.700	90.870.000	137.000.000	624.786.700
Totale	143.604.052.117	54.132.910.000	64.759.605.000	262.496.567.117

(*) contributo relativo al periodo 1996-1997-1998

(**) 1996: 34.127 milioni; 1997: 36.846 milioni; 1998: 39.840 milioni



9. Le prestazioni istituzionali e dinamica della spesa

L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di inabilità e di invalidità;
- c) pensione ai superstiti, di reversibilità e indiretta.

Esso, inoltre, corrisponde indennità di maternità.

La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni d'età, a condizione che risultino dallo stesso versati e accreditati almeno cinque anni di effettiva contribuzione all'Ente.

Il predetto limite d'età è fissato al compimento del cinquantasettesimo anno quando l'iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni.

L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, secondo una apposita tabella.

Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.

L'aliquota di computo per il calcolo della pensione è fissata al dieci per cento.

Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari al tasso annuo di variazione nominale del PIL di cui all'art. 1, c. 9, L. 8 agosto 1995, n. 335.

Queste caratteristiche consentono di non dover fare ricorso alla identificazione di alcuna riserva matematica, essendo la medesima ampiamente compresa nel monte di tutti i contributi che annualmente vengono accantonati a disposizione degli iscritti.

È stato istituito un fondo di riserva destinata ad accogliere l'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

È stato anche previsto che, dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati e adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria e al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.

Pertanto, le prime prestazioni verranno erogate a partire dal 2001, prevedendo il sistema, come si è detto innanzi, una contribuzione minima di cinque anni al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti successivamente alla iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione quando l'inabilità sia stata causata da infortunio.

La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo;
- b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e d'iscrizione quando l'invalidità sia stata causata da infortunio.

Pertanto, sussiste ugualmente diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali persistano alla iscrizione all'Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

Le pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità sono reversibili ai superstiti:

- a) al coniuge;
- b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- c) in mancanza di figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ai genitori inabili dell'iscritto defunto, o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, o, in mancanza di questi, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, sempreché al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico ai fini del diritto alla pensione di reversibilità.

I superstiti sono considerati a carico dell'iscritto se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla Legge 11 dicembre 1990, n. 379.

Tutto quanto sopra premesso, nel prospetto che segue viene evidenziato l'andamento delle prestazioni negli anni in riferimento e la dinamica della spesa, con esclusivo riferimento alle indennità di maternità, posto che le altre prestazioni istituzionali, come si è accennato sopra, saranno effettuate solo dal 2001.

Inoltre, nel prospetto è evidenziata anche la spesa per rimborsi effettuati in materia previdenziale.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			
	1998	1999	2000
Indennità di maternità (*)	-	134.386.861	88.511.840
Rimborso agli iscritti o superstiti dell'iscritto	-	-	622.860.000
	-	134.386.861	711.371.840

(*) nel 1999 le prestazioni sono state portate direttamente in diminuzione dei relativi fondi del patrimonio netto e non evidenziati nel c/economico

10. Il patrimonio mobiliare e immobiliare

Dal prospetto seguente emerge che fino a tutto il 1999, gli investimenti mobiliari hanno rappresentato il 100%, mentre nel 2000 l'Ente ha effettuato investimenti in immobili nella misura percentuale del 16%, avvicinandosi agli obiettivi di ripartizione del rischio deliberati dal Consiglio di Indirizzo Generale (25% circa dell'intero patrimonio dell'Ente da investire negli immobili, 75% circa da investire in investimenti mobiliari).

(importi in lire milioni)

PATRIMONIO	BILANCIO CONSUNTIVO		
	1998 *	1999 **	2000 ***
Mobiliare	122.315	176.652	208.830
Immobiliare	-	-	28.819
Immobili in corso di acquisizione	-	-	10.766
Totale patrimonio	122.315	176.652	248.415

(valori in %)

PATRIMONIO	COMPOSIZIONE %		
	1998 *	1999 **	2000 ***
Mobiliare	100%	100%	84%
Immobiliare			12%
Immobili in corso di acquisizione	100%	100%	4%
Totale patrimonio	100%	100%	100%

Fonte dati: Bilanci Consuntivi.

* Il valore del 1998 è rappresentato esclusivamente dal valore di carico (corso secco) dei pronti contro termine in titoli del debito pubblico rimasti aperti al 31.12.1998.

** Il valore del 1999 è rappresentato per lire 176.038 milioni dalla valutazione in ottemperanza al disposto del codice civile e dei principi contabili dei titoli di proprietà dell'Ente al 31.12.1999, gestiti da tre società finanziarie professionali: e per lire 614 milioni dal controvalore al 31.12.1999 delle partecipazioni acquistate direttamente dall'Ente.

*** Il valore del 2000 è rappresentato per lire 1.496 milioni da investimenti in pct in titoli del debito pubblico: per lire 206.735 milioni dal controvalore del portafogli titoli di proprietà dell'Ente al 31.12.2000, gestito da tre società finanziarie professionali, e per lire 599 milioni dal controvalore al 31.12.2000 delle partecipazioni acquistate direttamente dall'Ente.

Il patrimonio immobiliare è così rappresentato:

per lire 28.819 milioni dal costo di acquisto comprensivo degli oneri notarili e di intermediazione sostenuti per l'acquisto dell'immobile denominato Palazzo Gentili sito in Roma, destinato a produrre reddito locativo;

per lire 10.766 milioni dalle somme pagate al 31.12.2000 dall'Ente a titolo di caparra confirmatoria alla società promittente venditrice dell'immobile denominato Palazzo Durante sito in Roma e destinato a divenire sede istituzionale dell'Ente.